

Abbiamo avuto una prima risposta alla nota problematica della pensionabilità in quota A dei diritti di segreteria. La risposta dell'INPDAP non è favorevole, ma non cesseremo di adoperarci per risolvere la questione in senso positivo.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO  
CARLINO



DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI  
PREVIDENZIALI  
UFFICIO V  
PRESTAZIONI  
PREVIDENZIALI DI FINE  
SERVIZIO

Via A. Ballarin, 42  
00142 Roma  
tel. 06/51011

Rif. Fax  
Del 25/07/01  
(2) LP

Roma, lì 7/12/2001  
Prot. 5743/01

ALL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI  
COMUNALI E PROVINCIALI  
VIA CESERE BALBO, 43  
00184 ROMA

**OGGETTO:** comparto segretari comunali e provinciali.  
Pensionabilità della voce retributiva “diritto di segreteria”.

Con riferimento al quesito formulato, riguardante la valutazione ai fini previdenziali delle somme corrisposte a titolo di “diritti di segreteria”, si comunica quanto segue.

In via preliminare, corre l'obbligo ricordare che la voce retributiva “diritti di segreteria”, è divenuta utile al trattamento di quiescenza solo dal 1° gennaio 1996, data d'entrata in vigore della Legge di Riforma N. 335/95.

A decorrere, pertanto, dal 1° gennaio 1996 tutti gli emolumenti, previsti da leggi, contratti nazionali, decentrati etc., e corrisposti per l'attività lavorativa, sono sottoposti a contribuzione e, quindi, utili a pensione.

Con l'estensione della base contributiva, viene meno il concetto di quiescibilità delle somme corrisposte, legato al carattere fisso e continuato dell'emolumento in parola, stante l'assoggettamento a contribuzione di tutto ciò che è corrisposto dal datore di lavoro (sia esso in denaro che in natura) anche se il suo carattere difetta del requisito su accennato.

L'originario concetto d'elemento retributivo pensionabile ha subito, pertanto, un'evoluzione in senso estensivo che produce, però, i suoi effetti solo dal 1° gennaio 1996; detto ampliamento della base contributiva influenzerà, quindi, esclusivamente la seconda quota di pensione.

Stante ciò, la vecchia normativa viene a coesistere con la nuova, e per questo si ritiene opportuno fornire una chiara definizione del concetto di retribuzione contributiva, così come contemplata nel previgente sistema previdenziale, per sgomberare il campo da eventuali dubbi sull'attribuzione in quota A o B degli emolumenti pensionabili.

Nel sistema previdenziale a carattere retributivo sono considerati quiescibili tutte quelle voci stipendiali che, così come disposto dagli articoli 15 e 16 della legge 1077/59, sono predeterminate per tutti gli appartenenti al medesimo livello o qualifica (13<sup>a</sup>, retribuzione d'anzianità etc.) e non revocabili.

Sino al 31/12/1995, pertanto, sono pensionabili e, devono essere assoggettati a contribuzione, solo le voci rispondenti ai disposti di cui alla citata legge 1077/59, quali l'indennità integrativa speciale, per i dipendenti pubblici, l'indennità di contingenza, per i dipendenti disciplinati da contratto di natura privata, e tutti gli emolumenti corrisposti, alla generalità dei lavoratori dipendenti, per l'attività lavorativa e previsti dal CCNL, leggi o regolamenti; non sono, altresì, quiescibili, ad esempio, tutti gli emolumenti corrisposti al dipendente per effetto d'accordi di natura decentrata quali gli accordi integrativi aziendale, etc..

Successivamente, come già accennato, dal 1° gennaio 1996 tutte le voci stipendiali (eccetto i compensi di cui al comma 2 dell'art. 12 Legge 153/69, art. 17, comma 1, D.Lgs. 503/92 ed art. 2 commi 15, 16, 17 e 18 della Legge n. 335/95 come modificati dal D.Lgs. 314/97) sono divenute assoggettabili a contribuzione; per effetto di detto assoggettamento, il concetto di retribuzione pensionabile ha subito un'ulteriore modificazione, con conseguente sdoppiamento della retribuzione in parola in due ben distinti valori che, costituiscono la base di calcolo delle due quote di pensione.

Appare ovvio che, l'introduzione, nella base contributiva, di tutte le voci stipendiali, producendo i suoi effetti esclusivamente sulla seconda quota di pensione, ha annullato solo parzialmente l'applicazione dei principi normativi espressi dagli articoli 15 e 16 della Legge 1077/59, che restano tuttora operanti nella determinazione degli emolumenti da inserire nella prima quota di pensione.

Tutto ciò premesso, si ricorda che, nel preesistente ordinamento previdenziale, la voce retributiva in esame, proprio perché non in possesso dei requisiti di cui alla citata legge 1077/59, non era utile ai fini del trattamento di quiescenza.

La voce "diritti di segreteria e rogito", pertanto, non costituendo emolumento continuato nel tempo (poiché riscossi se e quando avvengono gli eventi cui legano la loro corresponsione) e, fisso nel suo ammontare (ovvero le somme rimosse devono essere uguali nel loro ammontare per tutti gli appartenenti alla categoria), è soggetta a valutazione nella quota B di pensione.

IL DIRIGENTE  
(Siro FAZOLO)